

## ALLEGATO 6

### Procedure di monitoraggio e controllo – anno 2018

#### Inquinamento microbiologico

I prelievi devono essere eseguiti secondo le modalità riportate nell'Allegato D del decreto attuativo 30.03.2010, rispettando le frequenze riportate nel programma di monitoraggio. In caso di impedimento, i prelievi possono essere effettuati entro e non oltre i quattro giorni successivi alla data stabilita da calendario (art.6 comma 4 d.lgs. 116/08). In caso di eccezionali condizioni, tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi nella data prevista, il campionamento deve avvenire il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative. Tale posticipazione deve essere sempre giustificata e supportata da idonea documentazione e tempestivamente trasmessa via PEC alla Regione Lazio e al Ministero della Salute.

I controlli delle acque di balneazione devono essere effettuati con frequenza almeno mensile avendo l'accortezza di non far intercorrere più di 30 giorni tra due controlli successivi (all. IV punto 3 al d.lgs. 116/08).

Qualora durante un campionamento ordinario previsto dal calendario di monitoraggio si verifichi un **superamento** dei valori limite indicati nell'allegato A del decreto attuativo 30.03.2010 dovranno essere attivate le seguenti misure di gestione:

1. Inviare **immediata comunicazione al Comune** interessato (e per conoscenza al Ministero della Salute e alla Regione Lazio) al fine dell'adozione dell'ordinanza di divieto temporaneo a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio.
2. Effettuare un **controllo aggiuntivo entro 72** ore dal campionamento che ha dato esito sfavorevole. [Nelle aree omogenee per delimitare il tratto di mare interessato dal fenomeno inquinante saranno necessari campionamenti aggiuntivi in corrispondenza dei punti di controllo ricompresi nell'area omogenea facenti parte della ex rete 470/82\* (\*vedi Decreto Presidenziale n.128/2011)].
3. In caso di **esito favorevole del controllo aggiuntivo** (per le aree omogenee di tutti i punti di prelievo ricompresi nell'area stessa), l'evento sarà identificato come **"inquinamento di breve durata"** e ne sarà data immediata comunicazione al Comune interessato (e per conoscenza al Ministero della Salute e alla Regione Lazio) per l'adozione dell'ordinanza di revoca del divieto.

In caso di "inquinamento di breve durata" si dovrà procedere all'effettuazione di un ulteriore controllo dopo 7 giorni dalla fine dell'evento; questo ulteriore campione, se favorevole, dovrà essere utilizzato per sostituire il campione sfavorevole ordinario, ai fini della classificazione dell'acqua di balneazione (all. IV punto 4 d.lgs. 116/08). Per ogni stagione balneare sarà possibile sostituire un solo campione per ciascuna acqua di balneazione, scartando quello con l'esito analitico peggiore (all. II d.lgs. 116/08 punto 2 lett. c) dei comma 2, 3 e 4).

4. In caso di **esito sfavorevole del controllo aggiuntivo**, occorrerà procedere ad ulteriori controlli, in giorni differenti e fino ad un massimo di tre, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, prima del successivo controllo ordinario.

[Per le aree omogenee: in caso di esito sfavorevole di uno o più punti ricompresi nell'area stessa, rimarrà interdetta alla balneazione solo l'area di pertinenza di quel/quei punto/i facente parte della ex rete 470/82\* interessato/i dal fenomeno inquinante. ARPA Lazio dovrà comunicare immediatamente al Sindaco competente (e per conoscenza al Ministero della Salute e alla Regione Lazio) gli estremi del tratto che rimarrà interdetto, per emettere una nuova ordinanza di limitazione del divieto].

- Al primo esito favorevole tali controlli aggiuntivi saranno sospesi; in tal caso ARPA Lazio dovrà darne immediata comunicazione al Comune interessato (e per conoscenza al Ministero della Salute e alla Regione Lazio) per l'adozione dell'ordinanza di revoca del divieto;
- Nel caso in cui l'esito analitico continui ad essere sfavorevole, il controllo successivo dovrà essere effettuato in corrispondenza della data di campionamento ordinario.

A seguito della delimitazione dell'area interdetta sarà necessario analizzare le cause del superamento del valore limite, al fine di rivedere l'accorpamento delle acque di balneazione e individuare adeguate misure di miglioramento.

I risultati ottenuti dai campionamenti aggiuntivi non rientrano nella serie dei dati utilizzati per la classificazione, ma devono essere comunque riportati con l'idonea codifica, nel Portale delle Acque di Balneazione.

### **Ordinanze di divieto e di riapertura alla balneazione**

ARPA Lazio in caso di esito analitico sfavorevole di un prelievo, deve darne immediata comunicazione (entro 48 ore dal campionamento), via fax/PEC, al Sindaco competente per l'emissione dell'ordinanza di divieto alla balneazione e, per conoscenza, anche al Ministero della Salute e alla Regione Lazio.

ARPA Lazio in caso di esito favorevole del campione di controllo, deve darne immediata comunicazione (entro 48 ore dal campionamento), via fax/PEC, al Sindaco competente per la revoca dell'ordinanza di divieto alla balneazione e, per conoscenza, anche al Ministero della Salute e alla Regione Lazio.

Il SINDACO territorialmente competente deve provvedere all'immediata emissione di ordinanza di divieto alla balneazione, entro 24 dalla comunicazione di ARPA Lazio dell'esito sfavorevole di un campione. L'ordinanza di divieto deve essere trasmessa via fax/PEC al Ministero della Salute e per conoscenza anche alla Regione Lazio.

Il SINDACO territorialmente competente deve provvedere all'immediata emissione di ordinanza di revoca di divieto alla balneazione, entro 24 dalla comunicazione di ARPA Lazio dell'esito favorevole di un campione di controllo. L'ordinanza di revoca deve riportare anche il numero di giorni di divieto ed essere trasmessa via fax/PEC al Ministero della Salute e per conoscenza anche alla Regione.